



Decreto Dirigenziale n. 79 del 01/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN "IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI CON PRODUZIONE DI BIOMETANO DA REALIZZARSI IN LOC. POZZO AREA PIP DEL COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA)" PROPOSTO DALLA BIOMETANO SALERNITANO S.R.L. - CUP 7968.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che "*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 776854 del 29/11/2016 contrassegnata con CUP 7968, la Biometano Salernitano s.r.l., con sede nel Comune di Polla (SA) alla Via dell'Elogium 10, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "*Realizzazione di un Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano da realizzarsi in loc. Pozzo area PIP del Comune di Sant'Arserio (SA)*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Maria Teresa Campagna e dalla dott.ssa Rita Console, funzionari della U.O.D. 06;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 819820 del 16/12/2016, la Biometano Salernitano s.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 35845 del 18/01/2017;
- d. che la Biometano Salernitano s.r.l. ha trasmesso ulteriori integrazioni acquisite al prot. reg. n. 266406 del 11/04/2017 e al n. 424483 del 20/06/2017;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 07/06/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"*decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata di Valutazione d'Incidenza Appropriata per le seguenti motivazioni:*
- *Il progetto presentato individua un'area appartenente alle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, pertanto secondo il Piano del PNCVDA art. 6 c.4 l'intervento deve essere sottoposto a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;*
 - *la vicinanza dell'area di impianto con il SIC "Monti Alburni";*
- b. che l'esito della Commissione del 07/06/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Biometano Salernitano s.r.l. con nota prot. reg. n. 436530 del 23/06/2017;

RILEVATO, altresì:

- a. che il proponente Biometano Salernitano s.r.l. con nota acquisita al prot. reg. n. 471111 del 07/07/2017 ha prodotto osservazioni al parere di assoggettamento a VIA espresso dalla Commissione nella seduta del 07/06/2017;
- b. che, alla luce delle osservazioni prodotte dal proponente, il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 19/07/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"Il proponente, avvalendosi del diritto di presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90 e ss.mm.ii., le ha trasmesse con nota acquisita al prot. reg. n. 47111 del 07/07/2017. In particolare la suddetta società rappresenta quanto segue:

La Commissione V.I.A., mediante nota prot. 2017/0426530 del 23.06.2017, comunicata a mezzo pec il 23, si è espressa come di seguito riportato:

"decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata di Valutazione d'Incidenza Appropriata per le seguenti motivazioni:

- 1. Il progetto presentato individua un'area appartenente alle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e Alburni, pertanto secondo il Piano del PNCDVA art.6 c. 4 l'intervento deve essere sottoposto a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;*
- 2. la vicinanza dell'area di impianto con il SIC "Monti Alburni";*

chiede

a codesta Commissione V.I.A. di disporre, invece, che l'impianto in oggetto non è assoggettabile alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, per le motivazioni di seguito riportate.

Invero, l'art. 6 co. 4 del Piano del Parco recita testualmente: *"Nel territorio del Parco e delle zone contigue sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui agli allegati A e B del D.P.R. 12/4/1996, con soglie dimensionali ridotte al 50%".*

Orbene, il "D.P.R. 12/4/1996" è stato abrogato dall'art. 36 del Decreto legislativo 9 aprile 2006 n. 152. Conseguente che debba essere tenuta in conto solo quest'ultima normativa, con esclusione della cd. V.I.A.

Invero, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'impianto de quo s'impone solo la Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., poiché esso rientra nella fattispecie di cui all'allegata IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del D.Lgs n. 152/06, punto 7, lettera a) - "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006").

Nel contempo, *"la vicinanza dell'area di impianto con il SIC "Monti Alburni" non determina alcuna conseguenza, ai fini in esame, in assenza di qualsivoglia normativa che imponga la V.I.A. agli impianti da realizzare in aree vicine al SIC.*

REGIONE CAMPANIA

Si ritiene che quanto rappresentato dalla società Biometano Salernitano nella nota del 03/07/2017 acquisita al prot. reg. n. 47111 del 07/07/2017 non sia atto a superare le motivazioni per le quali la Commissione VIA – VI – VAS ha determinato di assoggettare a VIA integrata con la VI il progetto relativo all'Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano da realizzarsi in loc. Pozzo area PIP del Comune di Sant'Arzenio (SA)".

Bisogna infatti considerare che il Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è stato proposto per l'approvazione al Consiglio Regionale con DGR n. 617 del 13/04/2007. Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato tale DGR nella seduta del 24/12/2009 (BURC n. 9 del 27/01/2010).

La parte seconda del Dlgs 152/2006, che tra l'altro dispone l'abrogazione del DPR 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", è entrata in vigore il 31/07/2007. Va da sé che al momento in cui è stato proposto per l'approvazione il Piano del Parco del Cilento, il DPR 12/04/1996 era ancora vigente mentre all'atto dell'approvazione da parte

del Consiglio Regionale del predetto Piano, il citato DPR era stato abrogato dall'entrata in vigore della parte seconda del Dlgs 152/2006, che tra l'altro detta disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Bisogna tuttavia considerare che l'art. 6 comma 4 del Piano del Parco dispone l'obbligatorietà della Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti di cui all'Allegato A e B del DPR 12 aprile 1996. Tale DPR normava, prima dell'entrata in vigore del Dlgs 152/2006, le procedure di VIA di competenza regionale e riportava nell'Allegato A i progetti da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale e nell'Allegato B i progetti da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla VIA. Gli Allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 sono stati sostituiti rispettivamente dagli Allegati III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006. Pertanto la disposizione di cui all'art. 6 comma 4 del Piano del Parco deve essere traslata nella vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero la parte seconda del Dlgs 152/2006 che riporta negli Allegati III e IV gli interventi da sottoporre rispettivamente a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale. Pertanto, considerato che il progetto de quo appartiene ad una tipologia di cui all'Allegato IV del Dlgs 152/2006 (ex Allegato B del DPR 12 aprile 1996) e stante la localizzazione del progetto in Area Contigua del Parco Nazionale del Cilento, per quanto rappresentato ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Piano del Parco per l'impianto in questione si impone la necessità della Valutazione di Impatto Ambientale.

Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza si evidenzia che la Commissione VIA non ha inteso affermare, come sostiene la società Biometano Salernitano, che la vicinanza con l'area SIC determina la necessità della VIA ma bensì che la Valutazione di Impatto Ambientale a farsi dovrà essere integrata dalla Valutazione di Incidenza in quanto la distanza tra il perimetro esterno del SIC e l'impianto è tale da far presumere la possibilità che dalla sua realizzazione e/o esercizio possano derivare effetti significativi sui valori naturalistici tutelati nell'area SIC e pertanto è necessario che l'impianto venga sottoposto anche alla Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997.

La commissione condivide quindi la proposta del gruppo istruttore e decide di confermare il parere di assoggettamento a VIA integrata con la VI già espresso nella seduta del 07/06/2017";

- c. che l'esito della Commissione del 19/07/2017 è stato comunicato alla Biometano Salernitano s.r.l. con nota prot. reg. n. 519046 del 28/07/2017;
- d. che la Biometano Salernitano s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante bonifico del 09/11/2016, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;

- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 07/06/2017 e 19/07/2017, il progetto di "*Realizzazione di un Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano da realizzarsi in loc. Pozzo area PIP del Comune di Sant'Arsenio (SA)*", proposto dalla Biometano Salernitano s.r.l., con sede nel Comune di Polla (SA) alla Via dell'Elogium 10, per le seguenti motivazioni:
 - 1.1 Il progetto presentato individua un'area appartenente alle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, pertanto secondo il Piano del PNCVDA art. 6 c.4 l'intervento deve essere sottoposto a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;
 - 1.2 la vicinanza dell'area di impianto con il SIC "Monti Alburni".
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Biometano Salernitano s.r.l.;
 - 3.2 alla Provincia di Salerno;
 - 3.3 al Comune di Sant'Arsenio (SA);
 - 3.4 alla UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia;
 - 3.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio